

**Aprile
2024**



[CBA TUO VALORE]

Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi collegato ad una Gestione Separata.

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

PAGINA BIANCA

CBA TUO VALORE

(Tar. 2116)

collegato al Conto Corrente *Conto Tuo Valore*

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE	2
Art. 1. Definizioni	2
Art. 2. Oggetto dell’Assicurazione	3
Art. 3. Soggetti Assicurati	4
Art. 4. Premio	4
Art. 5. Rivalutazione.....	4
Art. 5.1 Misura della rivalutazione	4
Art. 5.2 Calcolo della Cedola	5
Art. 5.3 Rivalutazione del Capitale Assicurato in caso di decesso dell’Assicurato	5
Art. 5.4 Rivalutazione del Capitale Assicurato in caso di estinzione del Conto Corrente	5
Art. 6. Beneficiari.....	5
Art. 6.1 Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari	5
Art. 6.2 Beneficio Irrevocabile	6
Art. 6.3 Diritto proprio del Beneficiario	6
Art. 7. Efficacia e durata	6
Art. 7.1 Efficacia	6
Art. 7.2 Durata	6
Art. 8. Recesso	7
Art. 9. Riscatti parziali	7
Art. 9.1 Penalità di riscatto	7
Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente	8
Art. 11. Comunicazioni al Contraente	8
Art. 12. Cessione, Pegno e Vincolo.....	8
Art. 13. Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	8
Art. 14. Oneri fiscali	8
Art. 15. Legge applicabile e foro competente	8
SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	8
Art. 16. Documentazione necessaria	8
Art. 16.1 Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato	9
Art. 16.2 Documenti richiesti in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto	9
Art. 16.3 Richieste ulteriori	9
Art. 17. Termini di pagamento della Società	9

Data ultimo aggiornamento del documento: 18/03/2024

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Definizioni

Alfiere: È la Gestione Separata in cui confluiscono i versamenti di cui al presente Contratto.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 206 del 2005, come successivamente modificato.

Banca: impresa (appartenente al Gruppo Banca Sella) autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, presso cui è aperto il Conto Corrente.

Beneficiario: Il soggetto che ha diritto di ricevere la prestazione prevista dal Contratto al verificarsi dell'evento assicurato (ossia vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto o decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto).

Capitale Assicurato (ad una specifica data): È la somma dei premi versati diminuita della somma dei riscatti parziali effettuati (fino a quella data).

Capitale Assicurato Medio: Nel Periodo di Rivalutazione e nei singoli trimestri che lo compongono, si determina moltiplicando per 1/365 il Capitale Assicurato in ciascun giorno del periodo considerato.

Cedola: Importo variabile riconosciuto al Contraente al verificarsi di specifiche condizioni, come previsto all'art. 5.2.

Condizioni di assicurazione: Indica le presenti condizioni generali di assicurazione, predisposte dalla Società.

Conto Corrente: È il conto corrente che il Contraente ha aperto presso la Banca e a cui il Contratto è collegato.

Contraente: Persona fisica, residente o domiciliata nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino, che agisce in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 206 del 2005, come nel tempo successivamente modificato, che stipula il Contratto e si impegna al versamento del Premio alla Società ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Contratto: Si intende il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Polizza.

Gestione Separata: Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

Gruppo Banca Sella: Gruppo bancario identificato all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia con codice meccanografico numero 3311 avente come società capogruppo Banca Sella Holding S.p.A..

Periodo di Osservazione: È il periodo compreso tra 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno ed in base al quale viene determinato il rendimento della Gestione Separata.

Periodo di Rivalutazione: In occasione della prima rivalutazione è il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto ed il 31 dicembre dell'anno di efficacia dello stesso; per gli anni successivi, il Periodo di Rivalutazione coincide con l'anno solare.

Polizza: Documento che prova l'esistenza del Contratto.

Premio: È l'importo che il Contraente è tenuto a pagare a fronte delle Prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione: È la somma dovuta dalla Società agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di esercizio del diritto di riscatto.

Rivalutazione: Maggiorazione del capitale in base ad una quota del rendimento della Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.

Rivalutazione minima garantita: Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione del capitale di cui al Contratto.

Saldo Medio Giornaliero: Indica l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). È l'importo di riferimento per stabilire l'ammontare dei versamenti aggiuntivi, in base al meccanismo automatico descritto all'art. 4, e dei riscatti parziali, in base al meccanismo automatico descritto all'art. 9.

Servizio di Riparto delle Disponibilità: È un servizio prestato dalla Banca a titolo gratuito, disciplinato dai termini e dalle condizioni del Conto Corrente e la cui attivazione è necessaria ai fini della sottoscrizione del Contratto.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A..

Soglia Massima di Giacenza: Indica l'importo di Euro 7.000,00 (settemila/00). Se il saldo disponibile sul Conto Corrente supera tale Soglia Massima di Giacenza, si attiva il meccanismo automatico di versamenti aggiuntivi, descritto all'art. 4.

Soglia Minima di Giacenza: Indica l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00). Se il saldo disponibile sul Conto Corrente è inferiore a tale Soglia Minima di Giacenza, si attiva il meccanismo automatico di riscatto parziale, descritto all'art. 9.

Art. 2. Oggetto dell'Assicurazione

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari le prestazioni indicate ai seguenti artt. 2.1 e 2.2, rispettivamente in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto.

Inoltre, in caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno compreso tra la data di efficacia e la data di scadenza del Contratto, la Società pagherà al Contraente una Cedola di importo variabile, determinata come previsto all'art. 5.2.

Il Contratto è un'assicurazione sulla vita collegata al Conto Corrente aperto presso la Banca, il cui numero è indicato nella Polizza. Ai fini della sottoscrizione del Contratto è necessario, oltre all'apertura del Conto Corrente, attivare il Servizio di Riparto delle Disponibilità prestato dalla Banca e versare sul Conto Corrente un importo superiore alla Soglia Massima di Giacenza.

Il versamento dei premi ed i riscatti parziali vengono attivati automaticamente, senza necessità di una specifica richiesta da parte del Contraente, in funzione del saldo disponibile sul Conto Corrente, al fine di mantenere sul Conto Corrente una giacenza pari al Saldo Medio Giornaliero, come meglio descritto agli articoli 4 (per il versamento dei premi) e 9 (per i riscatti parziali).

L'importo del Capitale Assicurato non può essere superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Tale limite è riferito all'insieme dei Contratti stipulati dal medesimo Contraente, anche se collegati a più conti correnti della tipologia "Conto Tuo Valore" aperti presso la Banca. Infatti, ogni Contratto è collegato ad uno specifico Conto Corrente.

Art. 2.1 Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto, la Società pagherà ai Beneficiari il Capitale Assicurato alla data di scadenza del Contratto.

Art. 2.2 Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto dopo la data di efficacia del Contratto, la Società pagherà ai Beneficiari:

- il Capitale Assicurato alla data di decesso dell'Assicurato, incrementato della rivalutazione su di esso calcolata nell'anno solare in corso, come previsto all'art. 5.3, e
- ***qualora il decesso dell'Assicurato avvenga prima del compimento del suo 75° anno di età,*** un bonus pari all'1% del Capitale Assicurato alla data del decesso con un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 3. Soggetti Assicurati

Possono essere soggetti assicurati le persone fisiche residenti nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino di età compresa tra i 18 e 100 anni alla data di sottoscrizione del Contratto purché non superiore a 105 anni alla data di scadenza del Contratto. L'Assicurato coincide con il Contraente che è anche intestatario del Conto Corrente.

Art. 4. Premio

Il Contratto prevede un Premio unico iniziale e possibili versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Possono essere effettuati versamenti inferiori a tale importo solo nei casi in cui il Capitale Assicurato sia superiore ad Euro 98.000,00 (novantottomila/00) e fino al raggiungimento del limite massimo di Capitale Assicurato previsto all'art. 2.

Il versamento dei Premi, determinato in funzione del saldo disponibile sul Conto Corrente, avviene tramite un meccanismo automatico – attivato sul Conto Corrente cui il Contratto è collegato – il cui funzionamento è regolato come segue:

- Premio unico iniziale: a partire dalla data di Conclusione del Contratto, il primo giorno in cui il saldo disponibile sul Conto Corrente superi la Soglia Massima di Giacenza, viene effettuato il versamento dal Conto Corrente del premio unico iniziale di cui al Contratto, per un importo pari alla differenza tra il saldo disponibile sul Conto Corrente ed il Saldo Medio Giornaliero;
- Versamenti aggiuntivi: qualora il saldo disponibile sul Conto Corrente sia superiore alla Soglia Massima di Giacenza, viene effettuato dal Conto Corrente un versamento aggiuntivo di cui al Contratto, per un importo pari alla differenza tra il saldo disponibile sul Conto Corrente ed il Saldo Medio Giornaliero.

Esempio: se il saldo disponibile sul Conto Corrente fosse di Euro 10.000, l'importo pari ad Euro 5.000 verrebbe automaticamente versato alla Società ed imputato al Contratto, in modo tale da riportare il saldo disponibile del Conto Corrente al Saldo Medio Giornaliero, pari ad Euro 5.000. Se il saldo disponibile sul Conto Corrente non supera la Soglia Massima di Giacenza, il meccanismo non si attiva e non viene effettuato alcun versamento.

Il versamento dei premi (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) avviene - mediante addebito diretto sul Conto Corrente - alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità prestato dalla Banca e attivato sul Conto Corrente a cui il Contratto è collegato.

Non è possibile effettuare il versamento del premio unico iniziale e dei versamenti aggiuntivi con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa su ciascun versamento (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi).

Art. 5. Rivalutazione

Il Contratto prevede una rivalutazione annua del Capitale Assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento, pubblicato sul sito internet www.hdiassicurazioni.it.

La rivalutazione riconosciuta al Contratto viene corrisposta al Contraente sotto forma di Cedola, come meglio descritto all'art. 5.2.

Art. 5.1 Misura della rivalutazione

La Società determina, ogni anno, il rendimento della Gestione Separata con riferimento al Periodo di Osservazione immediatamente precedente, secondo quanto previsto all'art. 3 del relativo regolamento.

La misura di rivalutazione annua applicabile è pari al predetto rendimento della Gestione Separata, al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari a 1,70% (rendimento trattenuto).

Il Contratto prevede, inoltre, un tasso di rivalutazione minimo garantito fissato trimestralmente dalla Società e pari allo 1,00% su base annua (misura di rivalutazione minima garantita).

La Società si riserva di modificare, ad ogni trimestre, la misura del tasso minimo garantito ponendolo anche pari (ma non inferiore) a zero, in base al contesto macroeconomico rappresentato principalmente da: andamento della curva swap, andamento dello spread btp-bund e andamento dell'indice azionario di riferimento (FTSE MIB). In tal caso, la Società provvederà a comunicare al Contraente ogni modifica del tasso minimo garantito, almeno 60 giorni prima della data di applicazione del nuovo tasso minimo garantito.

I trimestri di riferimento ai fini della fissazione del tasso di rivalutazione minimo garantito sono quelli solari.

Art. 5.2 Calcolo della Cedola

L'ammontare della Cedola è pari al maggiore tra:

1. l'importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato Medio nel Periodo di Rivalutazione per la misura annua di rivalutazione indicata al precedente art. 5.1;
2. la somma degli importi che si ottengono moltiplicando, per ciascun trimestre solare compreso nel Periodo di Rivalutazione, il Capitale Assicurato Medio nel trimestre per la relativa misura di rivalutazione, ai sensi del precedente art. 5.1.

La Cedola viene accreditata sul Conto Corrente a cui è collegato il Contratto entro il mese di gennaio successivo al Periodo di Rivalutazione, con valuta coincidente alla data di pagamento.

Art. 5.3 Rivalutazione del Capitale Assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto dopo la data di efficacia del Contratto, il Capitale Assicurato alla data dell'evento viene incrementato della rivalutazione su di esso calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 5.2. ed applicata per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno in corso (o dalla data di sottoscrizione del Contratto se il decesso dell'Assicurato avviene nel primo anno di durata del Contratto) fino alla data di decesso dell'Assicurato.

Art. 5.4 Rivalutazione del Capitale Assicurato in caso di estinzione del Conto Corrente

In caso di estinzione del Conto Corrente o di sua trasformazione in altro conto corrente, con conseguente disattivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità, il Capitale Assicurato alla data dell'estinzione /trasformazione viene incrementato della rivalutazione su di esso calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 5.2. ed applicata per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno in corso (o dalla data di efficacia del Contratto se l'estinzione/trasformazione del Conto Corrente avviene nel corso del primo anno di durata del Contratto) fino alla data di estinzione/trasformazione del Conto Corrente come comunicato dalla Banca.

Art. 6. Beneficiari

Art. 6.1 Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari

In caso di Conto Corrente cointestato, i cointestatari del Conto Corrente diversi dal Contraente sono Beneficiari delle prestazioni dovute in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto. Invece, in caso di vita di quest'ultimo alla scadenza del Contratto, i Beneficiari delle prestazioni dovute sono tutti i cointestatari del Conto Corrente. Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente rinuncia espressamente al potere di revoca o modifica dei Beneficiari di cui all'art. 1921 del codice civile.

In caso di Conto Corrente intestato singolarmente al Contraente, lo stesso Contraente è Beneficiario delle prestazioni dovute in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto. Il Contraente ha il diritto di nominare i Beneficiari esclusivamente per il caso di decesso del Contraente. In mancanza di indicazione, per qualsiasi motivo, saranno Beneficiari in parti uguali gli eredi legittimi del Contraente.

In caso di Conto Corrente intestato singolarmente al Contraente, i Beneficiari caso morte possono essere in qualsiasi momento revocati o modificati (tranne nei casi indicati all'art. 6.2). La nomina e le eventuali revoche o modifiche dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società anche se fatte per testamento. ***Non potrà essere opposta alla Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche per testamento), che non sia stata comunicata per iscritto alla Società prima che la stessa abbia pagato i Beneficiari precedentemente nominati.***

Art. 6.2 Beneficio Irrevocabile

La nomina dei Beneficiari non può essere in ogni caso modificata o revocata nei seguenti casi:

- in caso di Conto Corrente cointestato;
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto o decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 6.3 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della nomina, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme pagate dalla Società a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 7. Efficacia e durata

Art. 7.1 Efficacia

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui la Polizza, firmata dalla Società (con valore di proposta), viene sottoscritta dal Contraente, che la accetta.

Il Contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno di versamento del premio unico iniziale.

Se il premio unico iniziale non viene versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente e cessa di produrre qualsiasi effetto, pertanto non sarà più possibile procedere al versamento del premio con riferimento a tale Contratto.

Art. 7.2 Durata

La data di scadenza del Contratto coincide con le ore 24 del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza, il Contratto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza.

L'estinzione, per qualunque causa, del Conto Corrente a cui il Contratto è collegato o la trasformazione in altro Conto Corrente, con conseguente disattivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità, comporta l'automatica cessazione del Contratto e la liquidazione del Capitale

Assicurato alla data dell'estinzione/trasformazione, incrementato della rivalutazione su di esso calcolata, come indicato al precedente art. 5.4, mediante versamento delle relative somme sul Conto Corrente. Qualora il versamento sul Conto Corrente non fosse tecnicamente possibile (a causa dell'estinzione del Conto Corrente), la Società verserà il relativo importo alla Banca, che provvederà a versarlo ai titolari/contitolari del Conto Corrente e/o loro aventi causa. A tal fine, il Contraente dichiara di aver conferito mandato irrevocabile alla Banca per l'incasso di tali somme e la relativa ripartizione agli aventi diritto.

Art. 8. Recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal Contratto per iscritto secondo le modalità di seguito previste. La Società, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il Capitale Assicurato, accreditando direttamente la somma sul Conto Corrente a cui è collegato il Contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione.

Nel caso di Beneficiario irrevocabile o nel caso di Conto Corrente cointestato la richiesta di recesso necessita dell'assenso scritto dei Beneficiari.

La richiesta di recesso dal Contratto dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail lineaCBA@hdi.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdi.it;
- per il tramite della Banca che gestisce il Contratto.

Art. 9. Riscatti parziali

I riscatti parziali sono determinati automaticamente in funzione del saldo disponibile sul Conto Corrente. **Il meccanismo automatico prevede che i riscatti parziali dal Contratto siano effettuati, ogni qualvolta, successivamente al versamento del premio iniziale, il saldo disponibile sul Conto Corrente sia inferiore alla Soglia Minima di Giacenza, in modo tale da riportare il saldo disponibile del Conto Corrente al Saldo Medio Giornaliero. Resta inteso che se il Capitale Assicurato risultasse inferiore all'importo necessario per riportare il saldo disponibile sul Conto Corrente al Saldo Medio Giornaliero, il riscatto parziale sarebbe pari all'intero Capitale Assicurato.**

Esempio: se il saldo disponibile sul Conto Corrente fosse di Euro 2.000, il meccanismo eseguirebbe automaticamente il riscatto parziale dal Contratto di importo pari ad Euro 3.000 o di importo pari al Capitale Assicurato, se inferiore - con accredito del valore di riscatto sul Conto Corrente a cui il Contratto è collegato -, con l'obiettivo di riportare il saldo disponibile sul Conto Corrente al Saldo Medio Giornaliero. Se il saldo disponibile sul Conto Corrente è superiore alla Soglia Minima di Giacenza, il meccanismo non si attiva e non viene effettuata alcuna operazione di riscatto parziale.

Il Contratto non si estingue in caso di azzeramento del Capitale Assicurato.

Non è possibile effettuare operazioni di riscatto parziale a condizioni diverse da quanto sopra previsto.

Art. 9.1 Penalità di riscatto

Il Contratto non prevede l'applicazione di costi o penalità sulle operazioni di riscatto.

Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente

Il Contraente dovrà comunicare alla Società in forma scritta:

- *qualsiasi variazione dei Beneficiari (come previsto all'art. 6.1) e dei loro recapiti;*
- *ogni cambiamento di residenza o domicilio.*

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, saranno a carico del Contraente tutte le conseguenze previste per legge o contrattualmente.

Art. 11. Comunicazioni al Contraente

In caso di modifica del tasso minimo garantito di cui all'art. 5.1, la Società provvederà a comunicare al Contraente tale modifica, almeno 60 giorni prima della data di applicazione del nuovo tasso minimo garantito. Il tasso di rivalutazione minimo garantito applicabile per ciascun trimestre sarà, comunque, disponibile anche sul sito Internet: www.hdiassicurazioni.it.

Inoltre, in caso di estinzione anticipata del Conto Corrente a cui è collegato il Contratto, la Società provvede ad inviare una comunicazione al Contraente con gli importi liquidati.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società invia al Contraente il documento unico di rendicontazione del Contratto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 12. Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente non può cedere ad altri il Contratto e non può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Art. 13. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Società a titolo di indennità assicurativa non finanziaria in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 14. Oneri fiscali

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 15. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o Beneficiario ed aventi diritto.

SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 16. Documentazione necessaria

/ pagamenti da parte della Società sono subordinati alla consegna della documentazione indicata all'art. 16.3 ed alla documentazione ulteriore indicata agli artt. 16.1 e 16.2 per ciascuna delle ipotesi previste dagli stessi.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione agli artt. sottoindicati, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail lineaCBA@hdi.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdi.it;
- per il tramite della Banca che gestisce il Contratto.

Per il pagamento delle somme dovute dalla Società in esecuzione del Contratto nei casi diversi dal decesso dell'Assicurato, non è richiesta da parte del Contraente ulteriore documentazione rispetto al mandato a tal fine conferito alla Banca presso la quale è intrattenuto il Conto Corrente mediante l'attivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità. Coerentemente con l'obiettivo di tale Servizio, le Cedole e le somme dovute per riscatto parziale saranno accreditate sul Conto Corrente collegato al Contratto, così come quelle dovute alla scadenza ovvero in caso di estinzione/trasformazione del Conto Corrente, fermo restando quanto previsto all'art. 7.2. ***Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul Conto Corrente (o alla Banca nei casi previsti dall'art. 7.2), anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.***

Art. 16.1 Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato

Per il pagamento della somma dovuta in conseguenza del decesso dell'Assicurato, devono essere consegnati alla Società:

- copia del documento di identità e codice fiscale del Beneficiario, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/curatori/amministratori di sostegno o figure assimilabili per la riscossione di somme spettanti a Beneficiari quando si tratti di minori/incapaci/inabilitati o figure assimilabili;
- richiesta del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare il Contratto;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato univocamente;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- ove il Beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale.

Art. 16.2 Documenti richiesti in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto

Per il pagamento della somma dovuta in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Art. 16.3 Richieste ulteriori

La Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto agli artt. 16.1 e 16.2 per particolari esigenze istruttorie relative a specifici casi.

Art. 17. Termini di pagamento della Società

La Società esegue il pagamento agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata agli artt. 16.1, 16.2 e 16.3. Nei casi di cessazione del Contratto conseguenti all'estinzione/trasformazione del Conto Corrente ai sensi dell'art. 7.2, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della Banca avente ad oggetto l'estinzione/trasformazione del Conto Corrente. Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PAGINA BIANCA

